

Fatto

Antonio Pasquale Pagliarulo, con atto di citazione del 4 settembre 1993, convenne, in qualità di proprietario di un fabbricato sito in Serino (AV), la cooperativa a r.l. Cassa Rurale e Artigiana di Serino e la ditta individuale Matta dinanzi al tribunale di Avellino, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, lesionato in più punti a causa dei lavori di escavazione e demolizione di altro limitrofo immobile, di proprietà della cassa rurale, eseguiti dall'impresa Matta.

Nel costituirsi in giudizio, quest'ultimo declinò ogni personale responsabilità, sostenendo che, dei danni lamentati dall'attore, dovesse rispondere, in via esclusiva, il proprietario-committente. Chiese, comunque, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione, Polaris s.p.a..

Specularmente, la cassa rurale, nel costituirsi a sua volta in giudizio, negando ogni propria responsabilità, sostenne che questa andasse imputata in via esclusiva all'impresa edile.

La compagnia Polaris, costituitasi in guisa di terza chiamata, eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, opinando che la polizza assicurativa azionata dal Matta non potesse nella specie trovare applicazione in forza di quanto disposto dall'art. 1 lett. A delle condizioni generali, clausola limitativa del diritto al risarcimento ai soli danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale.

Il giudice di primo grado, disposta CtU, accolse la domanda del Pagliarulo, condannando la ditta Matta e, in via sussidiaria, la cassa rurale, al pagamento in favore dell'attore della somma di circa 24 milioni di lire a titolo di risarcimento danni da lesioni dell'immobile (escludendo, di converso, l'esistenza di danni da mancata locazione perché non esplicitamente richiesti né in alcun modo provati).

La corte di appello di Napoli, investita dell'impugnazione principale proposta dalla Banca di Credito Cooperativo Scarl (denominazione assunta nelle more dell'originaria cassa rurale), e di quella incidentale introdotta tanto dal Matta e dalla Fondiaria Assicurazioni s.p.a. incorporante la Polaris), quanto dal Pagliarulo, accolse per quanto di ragione il gravame principale, accolse ancora quello incidentale del Matta - per l'effetto dichiarando la Fondiaria tenuta a rivalere la banca (in virtù della operatività della polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta dalla cassa rurale) della somma cui era stata condannata - e quello del Pagliarulo - dichiarando la natura solidale e non sussidiaria della responsabilità facente cumulativamente capo all'istituto di credito e al Matta -

La corte partenopea osserverà, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimità:

- preliminarmente, che la questione processuale della nullità dell'appello sollevata dalla Fondiaria (incorporante la Polaris) per omessa notifica dell'impugnazione ad essa incorporante era infondata, avendo la società stessa partecipato alla fase del gravame mediante rituale costituzione, mentre l'appello del Pagliarulo, definito erroneamente autonomo, era in realtà adesivo all'appello principale;
- che, avendo il CTU individuato la causa specifica dei danni lamentati dal Pagliarulo nello sbancamento di terreno compiuto dall'impresa Matta, e gravando sul proprietario del fondo la responsabilità per i danni derivanti dall'escavazione nel proprio terreno (senza che tale responsabilità potesse dirsi attenuata o elisa dall'assunzione dei lavori in appalto da parte di altro soggetto), la banca proprietaria doveva dirsi personalmente responsabile dei danni lamentati dall'originario attore;
- che, nell'interpretare della clausola della polizza assicurativa stipulata dal Matta con la Fondiaria relativa alla risarcibilità dei danni "involontariamente causati in conseguenza di un fatto accidentale", il giudice di primo grado aveva errato, ritenendola (incondizionatamente) idonea ad escludere l'obbligo di garanzia della compagnia: una più corretta ermeneutica della scheda negoziale avrebbe viceversa dovuto condurre a ritenere risarcibili i danni a terzi cagionati da condotte colpose dell'assicurato;

- che il Matta, nella qualità di appaltatore, aveva a sua volta l'obbligo di verificare la congruità tecnica del progetto onde predisporre gli idonei accorgimenti tecnici per evitare il danno cagionato all'immobile del Pagliarulo, del quale anch'egli doveva, pertanto, essere chiamato a rispondere (in via, peraltro, solidale e non sussidiaria, come erroneamente opinato dal primo giudice).

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione La Fondiaria s.p.a., sostenuto da 5 motivi di gravame, ciascuno a sua volta articolato in ulteriori sub-motivi.

Resiste con controricorso corredato altresì da ricorso incidentale la Banca di Credito Cooperativo del Serino.

Diritto

Il ricorso principale e quello incidentale, rivolti avverso la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti.

Il ricorso principale è fondato entro i limiti di cui di qui a breve si dirà.

Il ricorso incidentale è infondato.

I cinque motivi del ricorso principale sono così strutturati:

Il primo motivo, dal sub-motivo I al sub-motivo VII, svolge doglianze nei confronti della banca del Serino;

Il secondo motivo, dal sub-motivo I al sub-motivo IV, svolge doglianze con riguardo all'appello incidentale Matta;

Il terzo motivo, dal sub-motivo I al sub-motivo VIII, svolge doglianze con riferimento all'appello incidentale Pagliarulo;

Il quarto motivo svolge doglianze in ordine all'interpretazione della polizza assicurativa, quanto alla clausola di esclusione della responsabilità e con riferimento al sintagma "fatto incidentale";

Il quinto motivo lamenta, infine, l'erroneità della condanna della compagnia assicurativa a rivalere la banca in forza del contratto di assicurazione stipulato dall'appaltatore.

Dall'accorpamento dei soprariferiti motivi (che sovente vengono reiterati e sovrapposti in seno al ricorso) residuano tre nuclei essenziali di doglianze, che possono così riassumersi:

- 1) Inammissibilità degli appelli perché introdotti nei confronti di un ente estinto.
- 2) Illegittimità della condanna in garanzia per difetto di legittimazione degli istanti Cassa del Serino e Pagliarulo;
- 3) Inoperatività della polizza assicurativa

La prima e la terza contestazione sono infondate.

1-3) La questione dell'ammissibilità di un atto di vocatio in ius introdotto nei confronti di un ente estinto (nella specie, per incorporazione) è stato oggetto di reiterati interventi di questa Corte di legittimità.

Secondo un orientamento più risalente, difatti, la parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte, intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa.

Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa con altra società, dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza predetta, restando priva di effetto sanante - in considerazione dell'inesistenza della vocatio in ius - l'avvenuta costituzione della società risultante dalla suindicata fusione (così Cass. ss. uu. 14.11.1992, n. 366: nello stesso ordine di idee, Cass. 28.6.2002, n. 9504 ribadisce che la fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la "vocatio in ius" della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta - sia pur eseguita presso il domicilio del

procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante - deve ritenersi del tutto inesistente, e non soltanto nulla, per inesistenza del soggetto notificando).

Secondo altro, più recente orientamento (cui il collegio ritiene di aderire - in applicazione della nota regula iuris utile per inutile non vitiatur - in quanto, tra l'altro, più rispettoso delle esigenze di celerità del processo), di converso, si è affermato che la citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 cod. proc. civ., per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi.

La nullità, rilevabile d'ufficio, resta, tuttavia, sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto. (A tale principio di diritto risulta, in seguito, essersi ancora conformata Cass. 25.11.2004, n. 22236).

Indiscussa la circostanza dell'avvenuta costituzione della società oggi ricorrente in corso di giudizio di merito, la doglianza deve essere respinta.

Del pari va rigettata la doglianza afferente ad una pretesa inoperatività della polizza assicurativa.

Con motivazione congrua ed esaustiva, del tutto immune da vizi logico-giuridici, il giudice dell'appello ha ritenuto operante la clausola di polizza interpretando il contenuto della stessa nel senso che il riferimento a fatti accidentali andasse inteso con riferimento ad includendum dei fatti colposi, in contrapposizione a quelli dolosi, dando così seguito a quella giurisprudenza di questa stessa corte che, in subiecta materia, aveva già avuto modo di affermare che **l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.**

Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi, (in senso conforme, ancora, cfr. Cass. n. 752 del 2000, mentre la risalente pronuncia di cui a Cass. 4.2.1992, n. 1214 aveva di converso ritenuto che, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio) che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo.

L'accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita: a tale, minoritario orientamento il collegio, peraltro, non ritiene di poter dare continuità, apparendo ben più conforme a diritto l'interpretazione che riconduce l'accidentalità alla condotta colposa dell'assicurato: né la nuova prospettazione del ricorrente, che discorre di un presunto elemento psicologico al confine tra la colpa cosciente e il dolo eventuale - tema, peraltro, del tutto nuovo, ed introdotto per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - è idoneo a mutare i termini della questione).

È, d'altronde, principio di diritto più volte affermato da questa stessa corte regolatrice quello secondo il quale l'interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto delle convenzioni negoziali (o di parti di esse) sottoposte al loro esame consente il sindacato di legittimità senza che questo possa investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, dovendo esso attestarsi sulla soglia della verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (tra le tante, di recente,

Cass. n. 2074/2002): l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Il motivo di doglianza, sì come articolato, pur lamentando formalmente un difetto di motivazione, si risolve, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di un'attività interpretativa ormai definitivamente e legittimamente svolta in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare un vizio della sentenza gravata rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, si volge in realtà ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo così all'impugnata sentenza censure alfine inammissibili, sia perché la valutazione delle risultanze probatorie così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle (ormai cristallizzate quoad effectum) risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente invocabile in seno al giudizio di Cassazione.

2) Meritevole di accoglimento appare, invece, la seconda doglianza del ricorrente principale.

È incontrovertito, nella specie, che la polizza assicurativa contro i danni, sottoscritta dall'imprenditore Matta, potesse formare oggetto di legittima chiamata in garanzia e di conseguente condanna solo con riferimento ai rapporti (sostanziali e) processuali intercorrenti tra questi due soggetti, non essendo all'evidenza esperibile, nella specie, alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (come di norma avviene, per espressa previsione legislativa, in tema di circolazione stradale).

La parte della sentenza contenente tale capo di condanna va pertanto cassata senza rinvio. Infondato è altresì il ricorso incidentale: per costante giurisprudenza di questa corte, difatti, il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere risponde direttamente in quanto proprietario a mente dell'art. 840 comma primo cod. civ. dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto (Cass. 15.7.1997, n. 6473; in senso conforme, cfr. ancora Cass. 4577/1998 e 6104/2006). Anche a tale orientamento il collegio intende dare continuità, non offrendo il ricorrente incidentale argomentazioni idonee a controbatterlo.

In conclusione, dovendo il giudizio proseguire con riferimento ai soli rapporti tra la compagnia assicuratrice ed il Matta, quanto al ricorso principale, vanno rigettati i motivi svolti sul punto della affermata inammissibilità degli appelli, ed accolti quelli svolti sul punto del difetto di legittimazione della banca del Serino e del Pagliarulo ad invocare l'accertamento dell'operatività della polizza prestata dalla Fondiaria nei confronti del Matta.

Va ancora rigettato il motivo svolto sul punto dell'interpretazione del contratto di assicurazione e l'intero ricorso incidentale.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, quanto al ricorso principale, rigetta i motivi svolti sul punto della affermata inammissibilità degli appelli.

Accoglie i motivi svolti sul punto del difetto di legittimazione della banca del Serino e del Pagliarulo ad invocare l'accertamento dell'operatività della polizza prestata dalla Fondiaria nei confronti del Matta.

Rigetta il motivo svolto sul punto dell'interpretazione del contratto di assicurazione. Quanto al ricorso incidentale, lo rigetta.

Cassa la sentenza impugnata in quanto pronunciata sulle domande proposte nei confronti della Fondiaria, senza rinvio nei rapporti tra questa, la Banca del Serino e Antonio Pagliarulo, e con rinvio nel rapporto con il Matta.

Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione tra le prime tre parti e rimette quelle del giudizio di cassazione tra la Fondiaria e il Matta alla corte di appello di Napoli cui, in diversa composizione, la causa è rinviata.